

COMUNE DICOSSATO
(Provincia di Biella)

**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	3
Art. 3. Soggetto attivo.....	3
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo.....	4
Art. 5. Soggetti passivi.....	4
Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	5
Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento	6
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 9. Superficie degli immobili	7
TITOLO III – TARIFFE	9
Art. 10. Costo di gestione	9
Art. 11. Determinazione della tariffa	9
Art. 12. Articolazione della tariffa	9
Art. 13. Periodi di applicazione del tributo	10
Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 15. Occupanti le utenze domestiche	10
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche	12
Art. 18. Scuole statali.....	12
Art. 19. Tributo giornaliero	12
Art. 20. Tributo provinciale.....	14
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni	15
Art. 21. Riduzioni	15
Art. 22 Agevolazioni	16
Art. 23 Corresponsione per la raccolta del verde	17
Art. 24. Presupposto della maggiorazione	19
Art. 25. Aliquote.	19
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	20
Art. 26. Obbligo di dichiarazione	20
Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	20
Art. 28. Poteri del Comune	21
Art. 29. Accertamento	22
Art. 30. Sanzioni	22
Art. 31. Riscossione.....	23
Art. 32. Interessi	23
Art. 33. Rimborsi	23
Art. 34. Somme di modesto ammontare	23
Art. 35. Contenzioso	24
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie	25
Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni	25
Art. 37. Clausola di adeguamento	25
Art. 38. Disposizioni transitorie.....	25
ALLEGATO A	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti, rifiuti assimilati agli urbani, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per la definizione di cui al presente articolo si rimanda al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse: almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di energia elettrica;

b) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete di cui sopra e quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali:

- impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad es. le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1.5);
- di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ad uso domestico non allacciati ai servizi a rete di energia elettrica e non arredati;
- incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione quali ad esempio i locali:
 - stabilmente muniti di attrezzature: locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, forni di autocarrozzerie, macchinario per lavanderie, forni per la produzione del pane e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - archivi storici;
 - area produzione falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza messa in riserva degli scarti della lavorazione;
- comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
- fabbricati rurali catastalmente ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali adibiti a stalle, fienili ad uso agricolo, serre a terra, tettoie nelle quali si svolge attività agricola provata dalla regolare iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli;
- adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

- di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tributo, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- occupati da uffici e servizi comunali;
- utilizzati da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative, senza fini di lucro intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti per lo svolgimento delle loro attività con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (bar e mense) e dei locali annessi ad uso abitativo (v. alloggi del custode) o ad usi diversi da quello suindicato;
- per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti quali oratori con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto (bar e mense);

b) le aree:

- come previsti agli ultimi due punti del comma precedente;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, o parcheggi scoperti clienti o dipendenti;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto ; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie imponibile e' individuata forfetariamente nella misura di 1/3 (un terzo) dell'area in oggetto ;
- aree scoperte costituenti accessori o pertinenze dei locali (giardini, cortili, aree verdi, aiuole).
- balconi, terrazze, posti macchina scoperti, porticati.
- destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso ad esempio utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- aree scoperte adibite a verde.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento di cui all'articolo 2.
4. Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tassazione), una percentuale di abbattimento del 50%
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 4 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di

produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5 % e un massimo del 10%;

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con atto deliberativo.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per le fattispecie di cui ai successivi commi; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nel caso di attività di studio o di lavoro in altro comune, per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Le variazioni disposte in conseguenza dell'applicazione dei commi precedenti verranno applicate dal mese solare successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, e varranno per l'anno in corso. Mentre per i casi di cui al precedente comma 2 entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere ripresentata l'apposita documentazione ai fini di eventuale congruaggio.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le

previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività con atto deliberativo.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dagli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od

aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo di smaltimento (tributo giornaliero).

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e comunque non ricorrente.

2. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, in base al tributo annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. Essa è maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento (sia per la parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività ambulanti senza concessione presso il mercato comunale per cui la maggiorazione è fissata nell'importo percentuale del 15 per cento (sia per la parte fissa che variabile), mentre è ridotta del 50% (per la sola parte variabile) per le utenze domestiche.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. Il tributo giornaliero, riguardante attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 del tributo annuo previsto per la categoria 30 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione e il tributo giornaliera, riguardante case viaggianti e simili, è determinata nella misura di 1/365 del tributo annuo prevista per la categoria 4 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.

3. Il tributo giornaliero riguardante l'attività ambulante senza concessione presso il mercato comunale è determinata nella misura di 1/52 del tributo annuo prevista per la categoria 16 (mercato esterno – non alimentare) e di 1/104 del tributo annuo previsto per la categoria 29 (mercato interno - alimentare) per ogni giorno di occupazione e superficie occupata.

4. L'utilizzatore temporaneo ha obbligo di denuncia e sulla scorta di tale comunicazioni, e degli elenchi delle presenze al mercato comunale rilasciati dall'Ufficio attività economiche si provvederà ad aggiornare gli archivi, e a riscuotere il tributo.

In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale azione di recupero del tributo, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento in tema di contenzioso e sanzioni.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 lettera b (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 22 comma 2 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

a) Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile del tributo per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dai contribuenti in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui, purché contigua o la triturazione della frazione organica è previsto un abbattimento della parte variabile del tributo per una quota pari al 30%. La pratica del compostaggio sarà verificata con visita a domicilio a campione da parte del soggetto gestore. Tale riduzione è concessa, su richiesta del contribuente, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla consegna del composter o alla consegna/acquisto comprovato del trituratore o dissipatore o alla data della domanda di riduzione nel caso in cui il compostaggio sia effettuato con cumulo o altro.

E' possibile il cumulo di tale riduzione con al massimo un'altra delle riduzioni previste dall'art. 22. La seconda riduzione effettuata sarà applicata sull'importo al netto della prima.

Tali riduzioni daranno luogo al rimborso del tributo, se espressamente richiesto.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

Potranno, infine, essere definiti ulteriori sconti, da applicarsi sulla parte variabile del tributo, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte di predefiniti aggregati di contribuenti.

b) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga determinando una situazione di danno, ovvero pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, il contribuente può provvedere a proprie spese. Ciò darà diritto ad un rimborso o alla 12 compensazione all'atto dei successivi pagamenti di una quota della parte variabile del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa documentazione della spesa sostenuta.

Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile del tributo è comunque ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Art. 22 Agevolazioni

1. Per le utenze domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa come appresso indicato:

a) del 35% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

La stessa riduzione si applica ai contribuenti residenti altrove domiciliati:

- anziano dimorante in casa di riposo, previa documentazione probatoria;
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a sei mesi continuativi all'anno in località fuori dal territorio comunale previa documentazione probatoria, ma non si applica nel caso di abitazioni occupate come domicilio da non residenti;

b) del 35% nei confronti del contribuente che, trovandosi nella situazione di cui al punto precedente, risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

c) del 35% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

d) Per i contribuenti esterni al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati è istituito o attivato permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione e il tributo è ridotto del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile; analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati sia istituito od attivato, ma la distanza dal punto più vicino di raccolta superi i 300 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata e strade vicinali

Le riduzioni ed esenzioni previste dai commi su indicati sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla data della richiesta di riduzione. Tali riduzioni daranno luogo al rimborso del tributo, se espressamente richiesto.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

2. Per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione del tributo:

a) non superiore al 80% della quota variabile del tributo, qualora il produttore di rifiuti assimilati agli urbani compri di avviare al recupero gli stessi, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero od in presenza di specifica documentazione che provi l'attività di autorecupero dei rifiuti autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dall'Amministrazione competente, recupero effettuato mediante appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte. Tale riduzione è calcolata sulla base della quantità

effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre agli uffici comunali domanda di riduzione entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione attestante la quantità e la qualità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, comprovate dai formulari relativi compilati in ogni loro parte, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti o il luogo e a quale attività sono destinati. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti d'imballaggio terziario, avviati al recupero.

Gli uffici comunali procederanno alla verifica della quantità effettivamente avviata al recupero rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria e si riserverà di ricalcolare la percentuale di riduzione e di recuperare a conguaglio il tributo eventualmente ancora dovuta.

Su richiesta degli uffici comunali, il produttore che ha richiesto la riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d. - L.25/1/1994, n.70) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti o dell'attività di autorecupero.

Le riduzioni di cui al comma a), calcolate a consuntivo, decorrono dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

b) del 30% del tributo per i locali ed aree scoperte adibite ad attività stagionale ovvero con apertura saltuaria o temporalmente limitata occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni risultante da licenza o autorizzazione, rilasciata da competenti organi, per l'esercizio dell'attività ovvero da altra documentazione probante.

La riduzione di cui sopra è concessa su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal mese solare successivo alla data della domanda.

Tale riduzione darà luogo al rimborso del tributo, se espressamente richiesto. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero d'ufficio della riduzione non spettante, a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui è venuta meno la condizione agevolativa.

Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili.

Art. 23 Corresponsione per la raccolta del verde

1. Per la raccolta del verde è previsto l'incremento del tributo di importo determinato nel piano finanziario:

- per la generalità delle utenze, da applicarsi per anno solare e ad ogni ritiro a partire dal terzo ritiro;

- per la sottocategoria dei fioristi sin dal primo ritiro.
L'incremento da corrispondere sarà computato a consuntivo.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 24. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 25. Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino al massimo consentito dalla normativa vigente, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro la fine del secondo mese solare successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel numero di rate che verrà fissato nella delibera consiliare di determinazione delle tariffe.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad

ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto
2	Cinematografi E Teatri
3	Magazzini Senza Alcuna Vendita Diretta E Commercio Ingrosso Generi Non Alimentari
3A	Autorimesse, Depositi Trasporti, Spedizioni, Giardinieri Ecc, Parcheggi A Pagamento
3B	Depositi Di Generi Alimentari E Commercio All'ingrosso Di Generi Alimentari
4	Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, Autosaloni
6A	Autoconcessionari Con Officina
7	Alberghi Con Ristorante
8	Alberghi Senza Ristorante
9	Case Di Cura E Riposo
10	Ospedali
11	Uffici, Agenzie, Studi Professionali
12	Banche E Istituti Di Credito
13	Negozi Di Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta E Altri Beni Durevoli
13A	Vendita Al Minuto Di Mobili
13B	Vendita Al Dettaglio Di Articoli E Attrezzature E Di Fiori E Piante
14	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
15	Negozi Particolari Quali Filatelia, Tende E Tessuti, Tappeti, Cappelli E Ombrelli, Antiquariato
16	Banchi Di Mercato Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, Amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
27A	Vendita di fiori e piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club